



COMUNE DI GENOVA

**ORDINE DEL GIORNO
APPROVATO
DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2019**

- A -

OGGETTO: DELIBERA DI CONSIGLIO PROPOSTA DL N. 228 DEL 6/06/2019 DEL CONSIGLIERE ENRICO PIGNONE
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI E DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTÀ

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA

la proposta in oggetto;

RILEVATO

che la relazione richiama il “Regolamento per la Tutela e il Benessere degli animali in città” approvato nella seduta del Consiglio Comunale dell’8 marzo 2011 e in vigore dal 11/04/2011 al fine di avere un unico e più preciso quadro normativo di riferimento;

RICHIAMATI

i sottoelencati articoli del Regolamento:

ART. 2 - LINEE DI PROGRAMMAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI RAPPORTI UOMO/ANIMALI

La Civica Amministrazione, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale e di adeguate condizioni igienico – sanitarie e di benessere degli animali, promuove a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali d’affezione, iniziative volte a fornire un supporto operativo e tecnico, con l’erogazione di mangime o altro materiale anche sanitario, ovvero ad agevolare il ricorso ad interventi veterinari, attraverso la stipula di convenzioni anche con personale veterinario e sanitario specializzato, informando il Consiglio Comunale.

ART.5 - DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON UTILIZZO DI ANIMALI

E’ fatto assoluto divieto di detenere animali durante la pratica dell’acattonaggio

ART. 6 - COLLABORAZIONE CON ENTI ED ASSOCIAZIONI E ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI

Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento la Civica Amministrazione:

- promuove forme di collaborazione con tutti gli altri Enti che istituzionalmente perseguono finalità rientranti nell’ambito della materia oggetto del presente regolamento e con le Associazioni di volontariato,

Zoofile, Ambientaliste, l'Associazione Provinciale Allevatori, con l'Ordine dei Medici -Veterinari, con le Associazioni di volontariato per il Soccorso Animale e con le Associazioni di Allevatori riconosciute a livello regionale e nazionale, per i grandi temi e per i singoli aspetti legati a problematiche specifiche territoriali;

In particolare la Civica Amministrazione:

- garantisce il ricovero, custodia e mantenimento degli animali delle strutture ricettive civiche e/o convenzionate;
- effettua, attraverso le strutture preposte, gli interventi finalizzati alla protezione degli animali nell'ambito cittadino;
- promuove campagne di sensibilizzazione per combattere il randagismo e sensibilizzare all'adozione;
- favorisce la divulgazione alla cittadinanza delle informazioni, anche attraverso la realizzazione di iniziative volte alla formazione ed aggiornamento in collaborazione con gli Enti e/o Amministrazioni pubbliche istituzionalmente preposte all'educazione;
- promuove e coordina programmi di intervento in collaborazione con altri Enti Pubblici e/o Privati;
- promuove studi e ricerche sulla vita animale;
- predispone progetti per la tutela degli animali viventi sul territorio;

ART.7 - COMITATO SCIENTIFICO PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DI BENESSERE ANIMALE

A supporto all'attività della Civica Amministrazione nelle tematiche riguardanti il benessere animale, è istituito il Comitato Scientifico costituito da 9 componenti appartenenti ad Enti e/o Istituzioni con specifici compiti tecnici nella gestione e tutela degli animali in città, ovvero:

- 1 rappresentante del Comune di Genova (Assessore al Benessere Animale o suo delegato);
- 1 rappresentante della Direzione Ambiente del Comune di Genova;
- 1 rappresentante della ASL 3 Genovese – Servizi Veterinari;
- 1 rappresentante dell'Ordine dei Medici -Veterinari di Genova;
- 3 membri prescelti tra esperti in etologia - 1 esperto in mammiferi (urbani ed urbanizzati), 1 erpetologo (anfibi e rettili), 1 esperto volatili - comunicazione e normative in materia di benessere animale; 1 rappresentante Associazione Allevatori;
- 2 membri designati congiuntamente dalle associazioni onlus, che si occupano dei cani e dei gatti della città, di tutela ambientale e di protezione animali;
- 3 rappresentanti del Consiglio Comunale.

Il Comitato si avvarrà del supporto tecnico e operativo dell'Università degli Studi di Genova e della Polizia Municipale – Reparto Ambiente del Comune di Genova, del Corpo Forestale dello Stato, nonché di professionalità esterne competenti per materia.

Il Comitato collaborerà altresì con l'Osservatorio Permanente per lo studio e il controllo delle popolazioni animali della Regione Liguria.

Il Comitato si avvarrà dell'apporto delle Associazioni Ambientaliste e di Protezione Animale e con Enti operanti sul territorio nazionale e/o locale, tramite

consultazione. Qualora il Comitato venga a trattare materie inerenti il commercio di animali, si avvarrà della collaborazione della sezione locale dell'Associazione Italiana Settore Animali Domestici – Confesercenti.

I membri del Comitato Scientifico non percepiscono corrispettivo o gettone di presenza.

La Giunta riferirà annualmente al Consiglio Comunale circa l'attività svolta dal Comitato.

ART. 8 - ATTIVITÀ DEI MUNICIPI

I Municipi con la Civica Amministrazione e con le Associazioni, ai fini della protezione e del benessere degli animali:

- collaborano all'individuazione di zone protette per le colonie feline, di aree per la sgambatura dei cani e di oasi per altri animali;
- promuovono incontri formativi in tema di educazione sui rapporti uomo/animale e sviluppano tematiche inerenti alla fauna sinantropica;
- acquisiscono il parere dell'Ufficio di cui sopra, in caso di effettuazione di opere pubbliche e/o private in zone in cui insistono colonie di animali in merito alle tipologie di interventi da adottarsi a tutela delle colonie.

La Civica Amministrazione relaziona ogni anno ai Municipi, che ne facciano richiesta, i risultati dell'applicazione del presente Regolamento nei rispettivi ambiti territoriali.

ART. 10 - DETENZIONE DI ANIMALI DI AFFEZIONE E DOMESTICI.

Chiunque detiene un animale, ne riconosce lo status di essere vivente, portatore di esigenze biologiche e psicologiche, e si impegna ad impedirne l'esposizione a sofferenze derivanti da privazioni od azioni coercitive contrarie ai bisogni fisiologici ed all'etologia della specie ed a detenerlo in situazioni e luoghi non pregiudizievoli per il suo benessere.

A tal fine il detentore si assume, in particolare, la responsabilità e l'obbligo di: garantire all'animale una quotidiana, sana e sufficiente alimentazione;

- a) lasciare a disposizione dell'animale una adeguata quantità di acqua fresca e pulita, provvedendo giornalmente al ricambio della stessa;
- b) mantenere lo stato di salute garantendo, allorquando necessario, l'assistenza veterinaria ed interventi terapeutici adeguati;
- c) controllare l'attività riproduttiva volta all'eliminazione del fenomeno delle nascite indesiderate, occupandosi, comunque, della custodia, del benessere, della salute e dell'affidamento dell'eventuale prole;
- d) provvedere ad assolvere gli obblighi di identificazione dell'animale se previsti dalla normativa vigente;
- e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;

In caso di permanenza di animali su balconi, terrazzi e simili i proprietari/detentori devono adottare gli accorgimenti più opportuni ad evitare stillicidi, lordure, esalazioni che rechino molestia ai passanti e al vicinato.

ART. 11 - DETENZIONE DI ANIMALI DA CORTILE

La tenuta di animali da cortile deve essere comunicata alla ASL territorialmente competente, che valuterà, sulla base della normativa vigente in merito al tipo e al numero di animali nonché allo scopo della detenzione, la necessità di rilascio di autorizzazione sanitaria da parte del Comune di Genova.

In caso di detenzione di colombi viaggiatori sui terrazzi dovrà essere inoltrata domanda alla Prefettura, corredata dall'autorizzazione sanitaria ottenuta, per gli atti conseguenti di spettanza di detto Ente.

ART. 13 - ALLEVAMENTI DI CANI E DI GATTI

Ai fini del presente Regolamento si intende per allevamento di cani e/o di gatti, anche a fini commerciali, la detenzione di cani e/o di gatti in numero pari o superiore a cinque femmine o 30 cuccioli per anno. Tale allevamento deve essere provvisto di autorizzazione sanitaria.

Gli allevatori hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla competente ASL 3 Genovese, degli animali.

E' fatto obbligo di consegnare entro il 31 gennaio di ogni anno, una copia del registro di carico e scarico dei movimenti degli animali allevati e/o venduti nell'anno precedente, all'ufficio comunale preposto

ART. 15 – CONCENTRAMENTO DI CANI E GATTI

Ai fini del presente regolamento si definisce “concentramento di cani e gatti ” la detenzione, in numero superiore a 15 esemplari o più di 5 cani di taglia grande, in un unico sito, sia che gli animali siano di proprietà di un unico soggetto sia che siano di proprietà di diversi soggetti.

ART. 18 - CONDUZIONE DEI CANI ED ALTRI ANIMALI IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

I cani vanno sempre tenuti al guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, nei giardini, nei parchi pubblici , nelle aree verdi attrezzate e non , fatte salve le apposite aree per la sgambatura dei cani, individuate dal Comune in collaborazione con i Municipi.

In applicazione di quanto previsto dall' art. 47 del Regolamento Gestione Rifiuti Urbani i proprietari/detentori/conduttori di cani sono altresì obbligati a rimuovere le deiezioni solide e tenuti a pulire lo spazio lordato dalle urine con acqua al fine di eliminarne le tracce visibili e di impedire lo sviluppo di odori sgradevoli.

ART. 26 - SOMMINISTRAZIONE DI CIBO AGLI ANIMALI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

La Civica Amministrazione potrà individuare apposite aree attrezzate per l'alimentazione di alcune specie animali, che saranno dotate di cartellonistica, riportante anche indicazioni dietologiche riferentesi a ciascuna specie.

ART. 28 - AREE DI PROTEZIONE

La Civica Amministrazione e i Municipi, di concerto con la ASL, per favorire la tutela degli animali e il controllo del randagismo, può individuare degli spazi e/o aree idonee appositamente attrezzati per il ricovero degli animali randagi urbani, ovvero centri (o locali) adeguati per degenza e cura.

I vari Soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire nuove opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, devono accertare l'eventuale presenza di animali nell'immobile oggetto di interventi. Nel caso in cui tali interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di colonie di animali liberi, debbono prevedere, primadell'inizio dei lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per dette colonie. La proposta di collocazione viene esaminata dall'Ufficio comunale preposto alla tutela degli animali.

Tale collocazione, di norma, dovrà essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate agli interventi; dovrà essere altresì consentita agli zoofili, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali colonie.

ART. 29 - PROTEZIONE DEI GATTI

Si definisce oasi felina un'area inserita nell' habitat, individuata preferibilmente all'interno delle aree verdi, delimitata o meno da una rete di protezione, fornita di cuce, ciotole per il cibo, riconosciuta dall'Autorità competente e gestita da Associazioni Zoofile, che provvedono al nutrimento dei gatti, alla pulizia e al loro governo.

L'oasi dovrà essere dotata di acqua ad uso irriguo e di illuminazione, predisposte a cura della Civica Amministrazione.

E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura degli animali, compresi i piccoli arredi – cuccette di legno o di materiale plastico - utilizzati per il loro ricovero, fatto salvo il caso di situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o che possano creare gravi inconvenienti igienici.

La Civica Amministrazione provvede, con i mezzi più opportuni, a censire le diverse colonie esistenti sul territorio urbano e a individuare gli esemplari appartenenti alla singole colonie anche attraverso appositi sistemi di contrassegnatura al fine di consentire il monitoraggio costante degli stessi.

La Civica Amministrazione provvede altresì a promuovere apposite forme di riconoscimento degli assistenti zoofili e campagne di sensibilizzazione per la tutela dei gatti liberi urbani.

La Civica Amministrazione provvede alla distribuzione di cibo nelle colonie non più seguite (in caso di decesso della gattara), e nelle colonie gestite da assistenti zoofili volontari in difficoltà economica.

ART. 30 - AFFIDO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

La Civica Amministrazione e i Municipi promuovono campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento di animali abbandonati, anche sulla base di convenzioni con le Associazioni di protezione Animale, Cooperative sia Sociali che di Produzione e Lavoro ed altri Enti preposti statutariamente al benessere animale.

La Civica Amministrazione favorisce e organizza attraverso la struttura comunale preposta alla gestione della fauna:

- la promozione di un adeguato supporto per coloro, di fascia debole, che detengano un animale o che adottino un animale abbandonato, avvalendosi di collaborazioni con personale appositamente formato nella gestione degli animali d'affezione anche appartenente a Cooperative Sociali e/o di produzione e lavoro;

ART.32 - SERVIZIO DI EMERGENZA VETERINARIA

Le Associazioni e/o Enti di protezione animale possono gestire in convenzione i servizi di cui sopra intesi al raggiungimento del benessere animale, prestando servizi di soccorso, cura e degenza degli animali randagi feriti, traumatizzati e/o ammalati, avvalendosi di medici veterinari.

La Civica Amministrazione favorirà intese e accordi convenzionali per prestazioni veterinarie a condizioni agevolate, rivolte agli animali appartenenti a privati in situazioni di disagio economico e/o sociale.

ART.34 - CENTRI DI RICOVERO E CURA PER ANIMALI RANDAGI

La Civica Amministrazione può individuare spazi di sua proprietà da affidare alle Associazioni Animaliste e di tutela ambientale, stipulando apposite convenzioni, per il ricovero e la cura di animali che non possono più essere reintrodotti nel territorio e/o per attività di pronta emergenza veterinaria per animali traumatizzati, feriti e malati.

ART. 35 - STRUTTURE PRIVATE DI RICOVERO E CURA

L'impianto di canili, gattili, maneggi, centri ippici e altri rifugi per animali è consentita nel rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di ogni altra normativa specifica. L'attività è subordinata al rilascio di autorizzazione sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente.

ART. 37 - VENDITA ANIMALI VIVI

E' altresì fatto obbligo a tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata e in uscita, su conforme modello predisposto dalla Giunta Regionale e vidimato in ogni sua parte dal Servizio Veterinario della A. S. L. ai sensi della vigente normativa regionale.

NORME FINALI

ART. 47 - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ IN AMBITO CITTADINO

Nei punti delle sedi stradali di competenza comunale dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, potranno essere installati a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico nonché apposita cartellonistica che segnali la specie con una figura stilizzata la specie di volta in volta interessata agli attraversamenti.

Per quanto nelle premesse richiamato

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- A procedere, d'intesa con le competenti Commissioni Consiliari, a partire da ottobre 2019, ad una revisione del Regolamento attualmente in vigore, con audizioni di Enti e Associazioni aventi titolo, sulla base delle proposte pervenute dai Consiglieri.

Proponente: Grillo (Forza Italia).

Al momento della votazione sono presenti, i Consiglieri: Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Maresca, Mascia, Piana, Pignone,

Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Santi, Terrile, Tini, Villa, in numero di 35.

Esito votazione: approvato con 34 voti favorevoli, 1 astenuto (Campanella).